

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO- SEZ. LAVORO

Ricorso

Della Sig.ra **Bonacasa Anna Maria** *****ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone*****, pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti *****pec: avv.conti@pec.it-fax 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

*** **

1. La Sig.ra Bonacasa, assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato del 02.09.2013 (**All. 1**), come docente di scuola primaria, come previsto dall'art. 108 della L. 107/2015 (il quale consentiva anche ai docenti immessi in ruolo prima dell'anno 2014/2015 di partecipare alla mobilità straordinaria per l'A.S. 2016/2017), presentava domanda di mobilità con punteggio di 46, oltre ulteriori punti 6 per ricongiungimento, per partecipare alla c.d. fase B1) della mobilità c.d. Interprovinciale, nella quale indicava come prima preferenza l'Ambito Territoriale di Agrigento 003 e successivamente altri ambiti territoriali siciliani come da domandadi mobilità che si allega (**All. 2**). Tale mobilità purtroppo non sortiva l'effetto sperato.

2. Com'è noto, all'indomani della procedura di mobilità vari docenti presentavano tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL comparto scuola del 2007. Tuttavia, un gran numero di tali tentativi di conciliazione non venivano minimamente presi in considerazione. Altri docenti, invece, pur vantando un punteggio notevolmente inferiore a quello dell'odierna ricorrente, hanno ricevuto delle proposte di conciliazione ottenendo, addirittura, la possibilità di ritornare a casa. C'è da dire che ad oggi il MIUR non ha reso noti i criteri in base ai quali alcune istanze di conciliazione hanno avuto accoglimento mentre altre non sono state minimamente prese in considerazione!



3. Successivamente la ricorrente partecipava alle nuove mobilità senza però riuscire ad ottenere il movimento interprovinciale richiesto;

C'è da dire che nell'anno scolastico 2020/2021 la sig.ra Bonacasa ha ottenuto assegnazione provvisoria presso l'I.C. "Montegrappa- Sanzio" di Palermo (**All. 3**). Pertanto, la ricorrente si vede oggi costretta a ricorrere innanzi a codesto On.le Tribunale in considerazione del fatto che a suo tempo l'illegittimità della procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ha *viziato* le successive mobilità.

Infatti, come si evince dalla semplice lettura dell'art. 6 del nuovo CCNI 2017, comma 2, "*La mobilità all'interno della provincia, precede quella interprovinciale...omissis*". Pertanto, non v'è dubbio che è interesse della ricorrente chiedere l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione di un ambito in provincia di Agrigento per i seguenti motivi di diritto

VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "MERITO DEL PUNTEGGIO"

L'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 recita testualmente "*Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)..omissis*".

Per quanto concerne il meccanismo di selezione, precisa l'allegato 1 al CCNL in questione che, "*per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e***



precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Non v'è dubbio quindi che le operazioni di mobilità avrebbero dovuto rispettare il c.d. Principio meritocratico del punteggio acquisito dal singolo aspirante.

La Corte di Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 123/2020 del 21.05.2020 ha chiaramente rilevato l'errata interpretazione data dal MIUR alle norme di legge in parte qua ha disposto l'accantonamento dei posti in favore dei docenti assunti dalle GM 2012 a discapito degli assunti dalle GAE ovvero, di più, dagli assunti primadella c.d. *Buona scuola*. Infatti in tale sentenza si legge testualmente *"Il raffronto fra la previsione legislativa e la disposizione contrattuale collettiva mostra l'illegittimità di quest'ultima per evidente contrarietà alla prima. Nel comma 108 sopra riportato, il "piano straordinario di mobilità territoriale e professionale" viene messo in atto per l'A.S. 2016/2017 e concerne "docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015". E' unicamente questo personale che "partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale.. per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)". Non è dato comprendere su quali basi gli appellanti giungano ad affermare che l'art. 1 co. 108 L. n. 107 del 2015 prevede "un accantonamento dei posti riservati per la mobilità dedicata ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012 (art. 96 lett. a)," Sono docenti che, appunto perché immessi in ruolo sulla base della stessa L. n. 107 del 2015, non sono stati assunti a tempo indeterminato entro l'A.S. 2014/15 e dunque restano estranei alla previsione normativa, che fissa il chiaro ed ineludibile presupposto dell'assunzione entro l'A.S. 2014/15 per poter partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale che viene varato con la legge. E' poi vero, come affermano gli appellanti, che lo stesso comma 108 prevede la "procedimentalizzazione per fasi" della procedura mobilità, come si desume dal "successivamente" impiegato dal legislatore. Ma la fase successiva riguarda, anche qui in via esclusiva, i docenti "di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sedeprovisoria per l'anno scolastico 2015/2016." Sono solo tali soggetti che "partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli*



ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Il legislatore non ha quindi considerato nessun docente che non rientrasse nelle categorie sopra delineate e definite con puntuali riferimenti temporali (assunzione entro l'A.S. 2014/2015) o normativi (soggetti di cui al comma 96 lett. b). ”.

Ma c'è di più!

Ancora una volta il Tribunale di Palermo confermando il suo ormai prevalente orientamento ha ribadito che "Appare evidente che tale previsione pattizia sia palesemente contraria a quanto disposto dal comma 108 (art. unico) della L. n. 107/2015, e ciò in quanto l'accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, fa sì che non tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia siano destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e, d'altra parte, che i docenti che erano stati immessi in ruolo su un piano di parità e con il punteggio rispettivamente posseduto dalla graduatoria del concorso 2012 e da GAE vengano inspiegabilmente collocati in due fasi successive differenti, dando precedenza ai docenti della graduatoria concorsuale. Ritiene il Giudicante che, nella specifica fattispecie, l'Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi" (ex plurimis, Tribunale di Palermo, G.U. Dante Martino, 27.05.2020).

Sul punto, il Tribunale di Catania, con orientamento costante, ha recentemente ribadito "sono condivisibili le doglianze riguardanti l'illegittimità dell'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario 2012. Al riguardo va evidenziata l'assenza di alcun riferimento nella legge n. 107/2015 alla riserva di posti accordata, invece, dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla O.M. 241/2016 in fase di mobilità, nonché i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del Ministero in sede di disciplina della mobilità in questione (ordinanza resa nel procedimento di reclamo N. R.G. 12315/2017 ex art. 669 terdecies c.p.c.). La preferenza accordata dalla legge n. 107/2015 agli idonei al concorso del 2012 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo (art. 1, comma 96,



98 e 100), al pari della scelta di fare cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (art 1, comma 95), è frutto di discrezionalità legislativa. Tale scelta, invero, non appare priva di ragionevolezza, tenuto conto, da un lato, dell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge) e, dall'altro lato, della preferenza riconosciuta allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi.

Per contro, la preferenza non risulta ragionevole se riferita al momento successivo rispetto all'assunzione della procedura di mobilità obbligatoria, finalizzata all'assegnazione della sede definitiva. In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 appare irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti, e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercé le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria). La riserva in favore degli idonei del concorso 2012, inoltre, non trova fondamento nella L. n. 107/2015, che si limita a prevedere, da un lato, una preferenza nei riguardi di detti soggetti solamente nella fase di assunzione ex art. 1 co. 98 e 100 e, dall'altro lato, una preferenza in favore dei soli docenti assunti nell'anno scolastico 2014/2015 in sede di procedure di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, mentre non contiene alcuna riserva nei riguardi degli idonei del concorso del 2012 ex art. 1 comma 96 lettera a) L. n 107/2015.



Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi illegittimo l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012, nell'ambito delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017.

Ne deriva la nullità delle disposizioni del CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui prevedono l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012 nell'ambito delle operazioni di mobilità, trattandosi di norme, in quest'ultimo caso, di natura contrattuale in contrasto con le menzionate disposizioni di legge, con conseguente nullità delle stesse per violazione dei vincoli nella contrattazione collettiva imposti dall'art. 40, comma 1, ult. cpv. d.lgs. 165/2001 ("... Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge") e loro disapplicazione, ai sensi del combinato disposto del comma 3 quinquies dello stesso articolo ("...Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile...") e degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c." (ex plurimis, Trib. Catania, G.U. Di Gesu Sentenzan. 834/2021 pubbl. il 18/02/2021)

Ed invero, è stato accertato in vari giudizi promossi innanzi a codesto On.le Tribunale che all'indomani della procedura di mobilità 2016/2017 numerosi docenti hanno avviato procedure stragiudiziali di conciliazione a causa dei risultati dei movimenti effettuati nell'ambito della detta procedura: alcuni di essi, infatti, pur vantando un punteggio notevolmente inferiore a quello dell'odierno ricorrente, hanno ottenuto il movimento in ambiti siciliani.

Non v'è dubbio invece che le operazioni di mobilità avrebbero dovuto rispettare il c.d. principio meritocratico del punteggio acquisito dal singolo aspirante nell'ambito della fase di mobilità di appartenenza.

Nella fattispecie odierna, come sopra detto, la docente Bonacasa, pur avendo maturato un punteggio ai fini della mobilità pari a 46 più 6 per ricongiungimento non ha ottenuto alcun movimento, mentre altri docenti con punteggi di graduatoria



inferiori, si sono visti assegnare sedi in altri ambiti della Sicilia in sede di conciliazioni, in maniera del tutto singolare!

Infatti, in sede di “proposte” di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR ha dimostrato come all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva **vi fossero posti non assegnati in “fase c”**; più precisamente emerge dallo stesso elenco delle proposte, come illogicamente ed illegittimamente, il Miur ha offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia a soggetti istanti con un punteggio palesemente inferiore rispetto alla ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra calendate nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità. C'è da dire che ad oggi il ministero convenuto non ha reso noti i criteri in base ai quali alcune istanze di conciliazione hanno avuto accoglimento mentre altre non sono state minimamente prese in considerazione!

È sufficiente por mente, a titolo meramente esemplificativo: **Mancuso Venera Antonia**, con punti 15 fase C alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0003 in luogo della prima destinazione in Lombardia; **Loredana Imburgia**, punti 6 ha avuto offerto l'ambito territoriale Sicilia 003 in luogo dell'originario ambito territoriale Lombardia; **Orlando Carmela**, punti 24; alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0021 in luogo del Friuli Venezia Giulia.

E così tante altre docenti (cfr bollettino proposte di conciliazione- **All. 4**).

Qui si tratta di un palese inadempimento al merito del punteggio perpetrato in danno della ricorrente nella fase successiva delle *conciliazioni*.

Il nodo centrale della questione è che le conciliazioni hanno dimostrato che al termine dell'ultima fase della mobilità **vi erano posti non assegnati**.

A tale proposito, il Tribunale di Bergamo, con la sentenza del 05.10.2017, premettendo che il MIUR non aveva contestato di avere assegnato tre docenti di fase C negli ambiti siciliani di prima preferenza della ricorrente a seguito della procedura di conciliazione, ha esplicitamente affermato che *“il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive”* ed ancora *“nè l'accordo conciliativo è efficace nei confronti del terzo (art. 1372 cod. civ.)”*.

Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2018 ha precisato all'uopo che *“che le conciliazioni ex art. 135 CCNL Scuola non possono derogare alle disposizioni di legge e di contratto collettivo, né possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi, sicché la circostanza che l'assegnazione di sede alla docente (...) sia*



avvenuta all'esito di conciliazione non muta in alcun modo l'obbligo del Ministero di attenersi alle prescrizioni del CCNI mobilità. Pertanto, in assenza di qualsivoglia motivazione idonea a giustificare l'operato descritto (che l'amministrazione scolastica non ha fornito e ha dichiarato sostanzialmente di non conoscere neppure), la procedura seguita risulta difforme da quanto prescritto dal CCNI 8 aprile 2016, a mente del quale, come già detto, le operazioni di mobilità sono scandite in una sequenza di fasi successive (A, B, C e D), ciascuna delle quali ha inizio dopo la chiusura della precedente e ha ad oggetto i soli posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni delle fasi precedenti...Facendo applicazione anche nel caso dispecie dei principi di diritto che precedono, ha diritto all'assegnazione in organico di una delle sedi ricomprese negli Ambiti Territoriali di Catania e Provincia, a fronte del fatto che la ricorrente pacificamente ha un punteggio superiore rispetto ad altri docenti assegnati all'esito di conciliazioni".

Anche il Tribunale di La Spezia con sentenza n. 314/2018 del 06.11.2018 ha chiarito che tali movimenti a seguito di conciliazioni, in mancanza di valide motivazioni del MIUR, sono da considerarsi assolutamente illegittime in quanto non conformi alla normativa vigente in materia.

Infine, anche il Tribunale di Palermo nella sentenza 4150/2019 ha ribadito che "le docenti sopra ricordate in narrativa, ricevevano proposte di assegnazione in via conciliativa di sedi nella Regione Siciliana richieste dalla ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore al suo. Tale condotta dell'Amministrazione deve reputarsi illegittima, con conseguente diritto della ricorrente di essere assegnata presso una delle sedi ottenute in via conciliativa dalle predette docenti, il cui punteggio inferiore al suo non consentiva loro di scavalcarla, neppure attraverso la predetta procedura conciliativa". "Ed invero, emerge dagli atti che vi erano ancora posti nella Provincia di Palermo per i trasferimenti interprovinciali, né il Ministero – su cui incombe il relativo onere probatorio per il principio di vicinanza della prova – ha dimostrato che non vi erano più posti disponibili nel Comune di Palermo per i trasferimenti interprovinciali. Inoltre, risulta provato che molti posti sono stati assegnati i detto comune ad altri docenti, con minore punteggio e senza titoli di preferenza, in sede di conciliazione. Sotto questo profilo, va detto che l'Amministrazione non ha il potere di violare l'ordine meritocratico e delle preferenze mediante la stipula di conciliazioni, sicché il suo operato appare del tutto illegittimo".



Codesto On.le Tribunale di Palermo nella sentenza n. 1467/2020 del 05.06.2020 ha affermato che *“Ed invero, emerge dagli atti che vi erano ancora posti nella Provincia di Palermo per i trasferimenti interprovinciali, né il Ministero – su cui incombe il relativo onere probatorio per il principio di vicinanza della prova – ha dimostrato che non vi erano più posti disponibili nel Comune di Palermo per i trasferimenti interprovinciali. Inoltre, risulta provato che molti posti sono stati assegnati i detto comune ad altri docenti, con minore punteggio e senza titoli di preferenza, in sede di conciliazione. Sotto questo profilo, va detto che l’Amministrazione non ha il potere di violare l’ordine meritocratico e delle preferenze mediante la stipula di conciliazioni, sicché il suo operato appare del tutto illegittimo”*.

Quanto evidenziato si ritiene più sufficiente per dimostrare come la nota mobilità dell’algoritmo abbia stravolto le graduatorie di trasferimento dei docenti in palese violazione del principio meritocratico del punteggio.

Tutto ciò esposto il docente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso

- accertare e dichiarare il diritto al trasferimento della ricorrente nell’Ambito Territoriale Sicilia 0003;
- Conseguentemente condannare il Ministero dell’Istruzione ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi ricomprese nell’Ambito Territoriale 0003 in forza del punteggio posseduto o in subordine su altri Ambiti Siciliani secondo l’ordine di preferenza espresso in domanda di mobilità 2016/2017;

Voglia, altresì, condannare il MIUR, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale da distrarre infavore dei procuratori costituiti.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminato e che il contributo unificato è pari ad € 259,00.

In via istruttoria si depositano i documenti di cui all’indice atti

Palermo 27.04.2021

Avv. Alessio Ardizzone

Avv. Christian Conti

